

Bolzano, li 04 dicembre 2012
Dato in spedizione il 05 dicembre 2012

CONTOR INFORMA 07/2012

anno 2012

Edilizia – nuovi indici di congruità'.....	1	Novità a non finire	2
Chi può guidare la macchina aziendale ?	1	Abitazioni aziendali	3
Vendita giornali, dal 2013 obbligo di rintracciabilità 2		Devo ancora tenere la scheda carburante ?	4
IMU – scadenza saldo 2012.....	2		

EDILIZIA – NUOVI INDICI DI CONGRUITA'

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore edile sono stati introdotti gli indici di congruità. L'attestazione della congruità dovrà essere effettuata dalla Cassa edile competente per i lavori pubblici in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale e per i lavori privati al completamento dell'opera.

Nella denuncia mensile alla Cassa Edile l'impresa deve indicare l'elenco dei cantieri attivi ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio. La non compilazione di tali dati determinerà l'impossibilità di inoltrare la denuncia contributiva di competenza del mese di gennaio 2013.

Il controllo di congruità è obbligatorio per tutti i lavori pubblici, mentre per i lavori privati l'importo del valore dichiarato è stato innalzato a 100.000 Euro.

L'entrata in vigore a regime della congruità quale condizione di rilascio del DURC è stata spostata al 1° ottobre 2013.

Gli indici sono espressi in percentuali d'incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile con riferimento ad un'opera complessiva. Ai fini della congruità, rispetto all'importo di lavori, la manodopera non deve scendere al di sotto delle percentuali per le singole categorie di lavori.

CHI PUÒ GUIDARE LA MACCHINA AZIENDALE ?

La figlia può guidare la macchina della ditta, o addirittura il mio amico dello sci club può farne uso? In caso di controlli delle forze dell'ordine, il guidatore di un veicolo deve esibire un documento che attesti la sua autorizzazione a viaggiare? Dipende a seconda che si tratti di un'autovettura o di un autocarro con più di 3,5 tonnellate di peso complessivo.

Per veicoli intestati alla ditta con meno di 3,5 tonnellate di peso complessivo:

Per questi veicoli non sono previste norme apposite. In caso di controllo da parte delle Forze dell'Ordine viene solo accertata l'identità del conducente e rilevato il proprietario del veicolo. Non sussiste nessun obbligo di presentazione di documenti che accertino l'appartenenza alla ditta.

Veicoli della ditta con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate

possono essere guidati solo da collaboratori della ditta, collaboratori familiari o dal titolare/socio.

In caso di controllo il guidatore deve dimostrare l'appartenenza alla ditta, per esempio con un cedolino paga o con la copia del contratto di lavoro. Il titolare o il socio si identifica con una visura camerale. I documenti non dovrebbero essere più vecchi di sei mesi.

C'è da pensare anche alla copertura assicurativa dei vari guidatori: meglio fare un controllo se la polizza del veicolo copre tutti i possibili utilizzatori e se i massimali assicurati sono sufficienti.

VENDITA GIORNALI, DAL 2013 OBBLIGO DI RINTRACCIABILITÀ

Dal 2013 diventa obbligatoria la tracciabilità delle vendite e dei resi dei quotidiani e dei periodici con lettori di codice a barre.

Il sistema informatico della rintracciabilità dei giornali deve portare alla modernizzazione dell'attuale sistema di distribuzione dei giornali e permettere un miglior controllo delle copie consegnate e vendute.

Sarà concesso un credito d'imposta fino all'importo di 10 mio. di EUR per il costo dovuto all'informatizzazione (per computer e lettori di codici a barre) dei rivenditori e dei grossisti.

Il secondo fine – oltre al presunto risparmio di tempo - sarà anche quello di spingere l'uso della moneta elettronica nei piccoli negozietti, vera ragione di questa innovazione.

Sta di fatto che questa "novità" per il singolo dettagliante che vende giornali comporta un costo aggiuntivo, rappresentato ad esempio dai costi di noleggio del programma, costi per la connessione alla rete, costo di acquisto per macchinario tecnico, etc. Costi non direttamente riconducibili agli aggi generati dalla vendita di giornali.

IMU – SCADENZA SALDO 2012

Scade al 17 dicembre 2012 il saldo dell'imposta municipale propria per l'anno corrente.

La maggior parte delle amministrazioni comunali altoatesine ha spedito ai proprietari o ai detentori dei diritti reali sugli immobili i calcoli dell'imposta, che si basano sui dati in possesso alle amministrazioni.

Controlli con cura il relativo calcolo, per poter usufruire nei termini delle eventuali riduzioni ed agevolazioni deliberate dal comune.

Sfortunatamente le possibilità di personalizzazione delle aliquote e delle riduzioni da parte dei comuni sono svariate, in modo da impossibilitare, di fatto, la gestione tabellare delle aliquote.

Il versamento avviene con il modello di pagamento F24, i titolari di partita IVA quindi non potranno presentarlo in modalità cartacea, ma solo in forma elettronica (via homebanking o canale CBI).

Preghiamo pertanto di informarci in tempo se dobbiamo procedere alla presentazione del F24 telematico contenete anche i versamenti dell'IMU. In questo caso ci serve anche il calcolo dell'IMU del comune, che la preghiamo di passare con urgenza alla Sua contabile entro e non oltre il 10 dicembre 2012.

La scadenza della dichiarazione IMU delle variazioni/agevolazioni 2012 è stata spostata definitivamente alla data del 04/02/2013. È da presentare una dichiarazione IMU quando si vuole godere di agevolazioni e riduzioni (detrazione superiore, nuova aliquota per abitazione principale, ecc.) sull'imposta principale. Agevolazioni già comunicate in sede del regime ICI non devono essere ripresentate, solamente eventuali variazioni. A regime, la dichiarazione è da presentare entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento che determina la riduzione. Visto che la modulistica IMU è stata emanata da poco, le variazioni 2012 sono da presentare entro la data suddetta.

NOVITÀ A NON FINIRE

L'infinito susseguirsi di decreti fiscali, spesso sostitutivi del quadro precedente, ha reso sempre più complesso mantenersi aggiornati.

Molte di queste novità sono poi destinate a variare o ad essere abrogate in sede di conversione in legge ordinaria da parte del Parlamento. Cosa che rende le cose ancora più complicate. Consci che l'elenco non sia esaustivo, ne tantomeno definitivo, riassumiamo in breve le principali novità.

Posta elettronica certificata per le imprese individuali.

Le imprese individuali che si iscriveranno a partire dal 21/10/2012 presso la camera di commercio dovranno possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Le imprese individuali già esistenti hanno invece tempo fino al 31/12/2013 per munirsi di una PEC e comunicarla al registro delle imprese.

I professionisti iscritti ad un albo professionale sono tenuti già dal 2009 ad avere un indirizzo PEC.

Il problema si è attualmente ingigantito in quanto, a causa dell'entrata in vigore delle nuove regole sulla vendita di prodotti agricoli ed alimentari (si veda la **CONTOR INFORMA 06-2012**) molti fornitori richiedono l'indirizzo PEC (seppur non ancora obbligatorio per le imprese individuali).

È sicuramente possibile utilizzare anche una PEC già esistente (ad esempio quella della propria società) non essendo necessario che l'impresa abbia un indirizzo esclusivo. Deve tuttavia esser sempre chiaro che la cosiddetta "domiciliazione" su di un altro indirizzo PEC comporta pur sempre un'assunzione di responsabilità. L'indirizzo PEC deve infatti essere controllato con regolare costanza, dato che ciascun messaggio ricevuto ha la stessa valenza legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, cosa che può comportare delle pericolose conseguenze.

Come conseguenza di queste nuove previsioni normative, è chiaro che anche un piccolo agricoltore dovrà munirsi di computer, PEC, etc. (oppure domiciliarsi presso qualcuno).

Queste previsioni sono state introdotte dal decreto legge 179 del 18/10/2012; resta ora da capire se il testo verrà convertito in legge senza modifiche (entro il termine di 90 giorni, pena la decadenza). Si segnala che sono già state sollevate discussioni e resistenze in sede parlamentare.

Incassi con Bancomat e Carte di Credito

L'impiego dei mezzi di pagamento elettronici subirà un ulteriore incremento.

A partire dal 01/01/2014 tutte le imprese e i professionisti che vendono prodotti o offrono servizi dovranno munirsi di POS (sia per Bancomat che per Carte di Credito). Attualmente non è stata fissato nessun limite minimo d'impiego della moneta elettronica in alternativa al pagamento in contanti (che rimane quindi possibile entro i 999,99€). Potrebbe quindi accadere che, a partire dal 2014, il contadino che vende le patate e le uova al mercato cittadino debba munirsi di un POS.

Imprese Start-up innovative

Per la costituzione di società, il cui oggetto sociale esclusivo è la produzione o la commercializzazione di prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico, sono state introdotte alcune semplificazioni: nessun diritto camerale per i primi 4 anni, nessuna imposta di bollo e diritti di segreteria sulle pratiche camerali, detrazioni fiscali commisurate al capitale investito (per i soci persone fisiche) e non concorrenza alla formazione dell'utile di parte del capitale investito (per i soci non persone fisiche).

Società agricole

La locazione e l'affitto d'immobili abitativi, di terreni e di fabbricati strumentali non comporta la perdita dello status di impresa agricola, se i ricavi derivanti da queste attività non superano il 10% dei ricavi complessivi.

Reddite – redditometro

L'amministrazione finanziaria, da tempo impegnata nella lotta contro l'evasione, ha da poco adottato un nuovo strumento di verifica delle persone fisiche, il quale ambisce a diventare il più preciso tra quelli finora impiegati.

Il fisco non si limita più infatti al controllo delle entrate bensì estende le sue verifiche ai consumi effettuati dai cittadini per determinare, partendo appunto dai consumi, il livello di reddito atteso. Di fatto allora chi consuma più di quanto guadagna rischia di essere controllato dall'amministrazione finanziaria.

Il fisco attualmente è a conoscenza di molte delle spese sostenute dai cittadini, questo come necessaria conseguenza di tutti gli obblighi di comunicazione di recente introduzione, come ad esempio: la comunicazione delle movimentazioni bancarie (dall'inizio del 2012 le banche sono tenute ad inviare i conti correnti all'amministrazione finanziaria); la comunicazione dei venditori al dettaglio degli elenchi clienti; la comunicazione da parte delle società dei beni dati in uso ai soci per scopi privati (dal 31 Marzo 2013); nonché da altre fonti come i dati catastali e catastali, le utenze telefoniche e energetiche, le polizze assicurative, etc.

L'amministrazione finanziaria non si limita quindi, come in passato, a comparare gli acquisti di alcuni beni di lusso con le risorse disponibili, ma bensì prende in considerazione quasi tutte le spese, comprese quelle della normale vita quotidiana.

Con questo nuovo strumento è probabile che le attività di controllo diverranno più sistematiche e inevitabili, soprattutto nei casi eclatanti. È inoltre immaginabile che l'impiego dello strumento sarà esteso a tutto il territorio italiano.

ABITAZIONI AZIENDALI

Lei abita in un appartamento di proprietà della Sua impresa/società? Prenda seriamente in considerazione di pagare un affitto!

Con la comunicazione obbligatoria da parte delle società dei beni dati in uso ai soci (a partire dal marzo 2013) l'argomento diventa scottante: chi usa in modo totale o parziale beni aziendali per scopi privati, deve pagare necessariamente un corrispettivo commisurato al valore di mercato o deve tassare la differenza tra valore di mercato e prezzo effettivamente pagato nella propria dichiarazione dei redditi come "compensi in natura" (e quindi tassarlo).

Il caso tipico può essere rappresentato dall'albergatore che vive all'interno dell'albergo stesso. Per procedere alla tassazione del compenso in natura, Le consigliamo di emettere alla fine dell'anno una fattura o una ricevuta fiscale per un importo pari al valore di mercato dell'appartamento aziendale utilizzato. In tale importo dovranno essere inclusi anche quei costi inerenti alla gestione dell'appartamento (corrente, acqua, rifiuti) a meno che non siano già state direttamente addebitate all'utilizzatore dell'appartamento. Discorso analogo vale per le auto aziendali, dove tuttavia il compenso in natura deve essere ridotto alle percentuali fiscalmente riconosciute per la detrazione dei costi (40% del costo detraibile, 20% a partire dal 2013).

DEVO ANCORA TENERE LA SCHEDA CARBURANTE ?

Nel caso si utilizzi per il pagamento dei rifornimenti esclusivamente la carta di credito o il bancomat, si può evitare la compilazione della carta di credito, la norma può essere applicata solo in limitati casi.

Nonostante la previsione sia del maggio 2011 dopo una lunga attesa (di 16 mesi) è finalmente arrivata la circolare che autorizza le semplificazioni in tema di carta carburante dando dimostrazione che spesso una semplificazione è più complicata dell'introduzione di nuove disposizioni.

Con la carta carburante vengono riassunti i rifornimenti effettuati nel corso di un mese (o trimestre). Deve contenere certi dati ed il benzinaio deve firmare ogni singolo rifornimento. La carta carburante sostituisce la fattura e quindi funge da documento per la detrazione dell'IVA e come pezza giustificativa della spesa. Il gestore dell'impianto di rifornimento non può emettere fatture per le cessioni di carburante, tranne che per lo Stato e per enti pubblici o per il trasporto per conto terzi.

Ditte con più macchine o autocarri di solito utilizzano un particolare sistema di rifornimento mediante tessere magnetiche (contratto di "netting") che fa venire meno l'obbligo della tenuta della scheda carburante. Il contratto di netting è un contratto di somministrazione, secondo il quale il gestore dell'impianto di distribuzione di carburante, dietro pagamento di un corrispettivo, effettua a favore della società petrolifera delle cessioni periodiche e continuative di carburanti alle imprese convenzionate con la società petrolifera che, a loro volta, hanno stipulato un contratto di somministrazione con tale ultima società. Nel caso in cui i rifornimenti vengano effettuati sulla base di un contratto di netting, non deve essere applicata la disciplina della scheda carburante, in quanto si tratta di un contratto di somministrazione di carburanti e non di cessione degli stessi.

Si può inoltre evitare la tenuta della carta carburante se tutti i rifornimenti avvengono esclusivamente tramite carte di credito o di debito (Bancomat) o altre carte di pagamento. Sono da osservare tuttavia i seguenti punti:

1. le carte di pagamento possono essere emesse solo da banche o intermediari finanziari nazionali, in quanto sono obbligati alla trasmissione dei dati al Ministero delle Finanze;
2. tutti i rifornimenti devono essere eseguiti utilizzando le carte di pagamento; quindi non è possibile pagare in contanti neanche una volta. La scelta di adottare il pagamento elettronico deve essere mantenuta per tutto il parco macchine in maniera uniforme.
3. La carta di credito o di debito deve essere intestata all'impresa o al libero professionista. Le carte possono essere usate anche per altri pagamenti, anche per il settore privato. Se alla stazione di rifornimento oltre alla benzina si acquistano anche altri beni o servizi, questi devono essere pagati separatamente.

Quanto prima detto lascia desumere che l'interesse verso questo sistema si limiterà probabilmente solo al piccolo imprenditore o al libero professionista con una macchina in carico.

Purtroppo non è ancora specificato come debba avvenire la registrazione dei rifornimenti in contabilità.

Concludendo rimane da dire che la compilazione della carta carburante è effettuata spesso in modo "allegro", timbrando anche una o due volte di troppo. Si tratta di falsificazione di documenti fiscali, fatto che comporta delle conseguenze anche penali.

Cordiali saluti

CONTOR



Dr. Werner Teutsch